



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

Legge Regionale n.7 del 7 Agosto 2007
“Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione
tecnologica in Sardegna”
Annualità 2020
Bando

INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA FONDAMENTALE O DI
BASE ORIENTATA A TEMI DI CARATTERE SPECIFICO DI STRETTO
INTERESSE REGIONALE NELLE SEGUENTI TEMATICHE:

“AUTONOMIA REGIONALE E SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI”

**“REALIZZAZIONE DI UN GENDER EQUALITY PLAN (GEP),
DESTINATO A RESEARCH PERFORMING ORGANISATIONS (RPOs)”**



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

Articolo 1

(Oggetto del Bando)

1. Il presente bando determina, ai sensi Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna", Art.3 Lett. c., e art. 2 comma 1 lett. c) i criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie dedicate a:
 - Tender A – finanziamento numero 2 Progetti di ricerca fondamentale o di base orientato sul tema di carattere specifico di stretto interesse regionale dal titolo "**Autonomia Regionale e sistema delle Autonomie Locali**";
 - Tender B – finanziamento numero 1 Progetto di ricerca fondamentale o di base orientato sul tema specifico di stretto interesse regionale, così come definito dal quadro metodologico individuato dal Progetto "SUPERA" finanziato dal Programma Horizon 2020, dal titolo "**Realizzazione di un Gender Equality Plan (GEP), destinato a Research Performing Organisations (RPOs)**".

Articolo 2

(Quadro Normativo e Deliberativo di Riferimento)

1. Il presente bando, unitamente ai form per la presentazione delle proposte e alla documentazione allegata, è adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione (di seguito RAS-CRP), in coerenza ed attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi:
 - I principi stabiliti dalla strategia Europa 2020, in stretta coerenza con la priorità sulla crescita intelligente (sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione) e l'iniziativa faro "Unione per l'innovazione" per migliorare le condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione;
 - Raccomandazione della Commissione dell'11/03/2005 riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e un Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori e i relativi documenti allegati;
 - Comunicazione della Commissione Europea – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione(2014/C198/01);
 - i regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2014-2020;
 - La Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n.56/36 del 13 novembre.2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la dotazione finanziaria della legge regionale n. 7/2007 per l'annualità 2020 e ha dato mandato all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di adottare i provvedimenti necessari alla completa attuazione della Deliberazione, tra i quali quella del finanziamento di progetti sui temi dell' "Autonomia Regionale e sistema delle Autonomie Locali" e per l'elaborazione di un Piano di parità di genere (Gender Equality Plan -GEP) destinato a Research Performing Organisations (RPOS);
 - I principi fissati dal Programma Horizon 2020 sulla parità di genere nella ricerca e in particolare del quadro metodologico definito dal Progetto SUPERA - Supporting the Promotion of Equality in Research and Academia H2020-SwafS-2017-1 –, inseriti all'interno del Programma Regionale di Sviluppo - Progetto: 2.1 Ricerca e innovazione tecnologica- approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 9/15 del 05//03/2020 e resi attuavi dal GEP approvato, dalla Regione Autonoma della Sardegna, con determinazione del Centro Regionale di Programmazione n. 626 Prot. n. 5300 del 30/07/2020.
 - Il Codice delle Pari Opportunità D. Lgs. 198/2006, Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro" Direttiva 2006/54/CE "Attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego".
 - La legge regionale n. 24/2016 art. 6 (Sviluppo delle politiche di genere e revisione del linguaggio amministrativo).



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

Articolo 3

(Soggetti ammissibili)

1. Gli enti ammessi al cofinanziamento sono le università e gli enti pubblici di ricerca di cui al Dlgs 204/98, art. 6., aventi sede nella Regione Autonoma della Sardegna, pena l'esclusione della domanda.

2. I Soggetti afferenti ai succitati Enti che possono presentare proposte per accedere i contributi previsti dal presente Bando sono i seguenti:

docenti o ricercatori assunti o ricercatrici assunte a tempo indeterminato presso gli atenei sardi, statali o non statali, personale omologo degli Istituti ed Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, tutti con sede in Sardegna.

Articolo 4

(Progetto di Ricerca di base)

1. Il Progetti devono riguardare attività di ricerca di base ovvero, in coerenza con la definizione di cui alla Comunicazione della CE n. 2014/C 198/01 in materia di aiuti alla RSI, attività che mirano all'ampliamento delle conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;

2. I progetti devono essere predisposti secondo le modalità previste dal Bando, ovvero utilizzando l'apposito format messo a disposizione dall'amministrazione regionale, presso il sito www.regione.sardegna.it, compilato in ogni sua parte, pena l'esclusione dal finanziamento.

Articolo 5

(Dotazione Finanziaria del Bando)

1. Le risorse finanziarie complessivamente destinate al presente bando sono pari a **€ 330.000,00 (trecentotrentamila/00)** per il finanziamento di:

- Tender A - numero **2** progetti di ricerca sul tema: **“Autonomia Regionale e sistema delle Autonomie Locali”**, per un massimo di Euro 300.000,00;
- Tender B - numero **1** progetto di ricerca sul tema: **Realizzazione di un Gender Equality Plan (GEP), destinato a Research Performing Organisations (RPOs)**, per un massimo di Euro 30.000,00.

Articolo 6

(Forma e Intensità del contributo)

1. Il contributo è concesso nella misura massima dell'80% del costo totale del progetto, fino a un massimo di €150.000,00 per i progetti sul tema “Autonomia Regionale e sistema delle Autonomie Locali” e fino ad un massimo di €30.000,00 per il progetto sul tema " Realizzazione di un Gender Equality Plan (GEP), destinato a Research Performing Organisations (RPOs)".

2. Il contributo complessivamente spettante sarà determinato sulla spesa effettivamente sostenuta per il progetto come rendicontata dal soggetto attuatore e accertata dalla RAS.

Articolo 7

(Modalità di Erogazione del Finanziamento)

1 Il contributo sarà erogato dalla RAS attraverso accredito su apposito conto corrente intestato all'Università e/o Ente di Ricerca finanziato, con capitolo di spesa specifico esclusivamente utilizzato per le finalità del progetto di ricerca.

2. Le modalità di erogazione del finanziamento saranno individuate dalla RAS nella specifica Convenzione di cui al successivo articolo 11.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

Articolo 8

(Costi ammissibili)

1. In coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa nazionale sono ammissibili le seguenti voci di costo:
- a - costo del personale (professori e professoresse, ricercatori e ricercatrici, personale tecnico ed altro ausiliario) dipendente e/o in rapporto di lavoro subordinato a termine e/o di collaborazione coordinata e continuativa, nella misura del 20% delle spese del totale del progetto, a titolo di cofinanziamento e *al netto* dei contratti di nuova attivazione di cui al punto b.
Il costo ammissibile è determinato sulla base del costo orario del personale dipendente tenuto conto delle ore effettivamente impegnate nelle attività finanziate come desumibile da "time sheets" appositamente compilati per il progetto e certificati dalla persona incaricata della responsabilità/coordinamento del progetto.
 - b - attivazioni di specifici contratti per il progetto di ricerca (Borse, Assegni di Ricerca, altre tipologie di borse o di contratti).
 - c - spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca nella misura forfettizzata del 60% dei costi del personale strutturato (di cui al punto a);
 - d - spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software limitatamente alle quote di effettivo utilizzo delle stesse per le attività oggetto del progetto ovvero alle quote di ammortamento per le annualità del progetto in caso di utilizzo esclusivo per le attività cofinanziate;
 - f - servizi di consulenza e servizi esterni;
 - g - spese per missioni, partecipazione/organizzazione di Convegni e pubblicazioni;
 - h - altri costi di esercizio inclusi costi di materiale inventariabile e materiale di consumo, direttamente imputabili all'attività di ricerca;
 - i - spese di calcolo ed elaborazione dati.

Articolo 9

(Termini e Modalità di Presentazione delle candidature)

1. I soggetti di cui al precedente art. 3 interessati a partecipare al presente bando devono presentare la proposta progettuale utilizzando lo specifico format (Allegato al presente bando), messo a disposizione dall'Amministrazione Regionale sul sito www.regione.sardegna.it.
2. Il Progetto dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto Proponente (Docente/Ricercatore/Ricercatrice in qualità di Responsabile Scientifico del Progetto) e dovrà essere inviato via PEC riportante in oggetto la dicitura: "BANDO TENDER -L.R.7/2007- Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna Annualità 2020- "Titolo del Tender XXXXX " all'indirizzo: crp@pec.regione.sardegna.it entro e non oltre le ore :12:00 a.m. del giorno 14 dicembre 2020.
3. La PEC dovrà contenere, **a pena di esclusione**, oltre alla proposta progettuale e agli eventuali allegati, copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
4. Le domande ed i progetti pervenuti oltre tali termini non verranno prese in considerazione.

Articolo 10

(Procedura di Valutazione).

1. Le attività di valutazione e selezione delle proposte si articoleranno in 2 fasi:
 - Prima fase: verifica di ammissibilità della proposta;
 - Seconda fase: valutazione tecnica della proposta progettuale.
2. Per il Tender A, saranno finanziati in ordine di merito i due progetti di ricerca che avranno riportato il punteggio più alto, sempre che abbiano riportato nella valutazione un punteggio minimo di punti 70 su 100; per il Tender B, sarà finanziato in ordine di merito il progetto di ricerca che avrà riportato il punteggio più alto,



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

sempre che abbia riportato nella valutazione un punteggio minimo di punti 70 su 100.

3. Nel caso in cui 2 o più proposte abbiano ottenuto lo stesso punteggio, verrà finanziato il progetto il cui soggetto incaricato della responsabilità scientifica risulti il più giovane di età.

Articolo 11

(Verifica di Ammissibilità e cause di esclusione)

1. La verifica di ammissibilità sarà effettuata dal Centro Regionale di Programmazione sulla base del rispetto dei seguenti requisiti:

- ammissibilità del soggetto proponente in base a quanto richiesto dall'Art. 3;
- utilizzo del corretto format di presentazione allegato al bando;
- correttezza e completezza della documentazione di progetto e del documento di identità in corso di validità del soggetto proponente;
- rispetto dei termini e della modalità di presentazione di cui all'Articolo 9;
- violazione o negligenza delle norme in materia antidiscriminatoria (Codice Pari Opportunità D.lgs n. 198/206 - Direttiva 2002/73/CE).

2. Il mancato rispetto dei requisiti sopra indicati sarà causa di esclusione della domanda presentata.

Articolo 12

(Valutazione delle Proposte)

1. Ogni progetto sarà valutato da almeno un referee esterno, indipendente al sistema della ricerca sardo, individuato sulla base della comprovata esperienza nella tematica oggetto del progetto e del presente Bando. Ai valutatori e alle valutatrici verrà richiesto di sottoscrivere un Patto Etico a garanzia dei principi di genere in fase di valutazione delle proposte progettuali.

2. Il soggetto individuato per la valutazione comunicherà formalmente all'amministrazione regionale gli esiti della valutazione che provvederà ad attuare gli atti amministrativi conseguenti per l'approvazione e pubblicazione delle graduatorie.

3. La graduatoria e le comunicazioni ai proponenti degli esiti delle valutazioni saranno pubblicate sul sito www.regione.sardegna.it.

Articolo 13

(Criteri di Valutazione dei progetti)

1. I criteri che verranno utilizzati per la valutazione dei progetti presentati, faranno riferimento ai seguenti parametri:

a. Bontà della ricerca in termini di costi/risultati (max. 50 punti):

- qualità scientifica, completezza della proposta e qualità del piano di lavoro (qualità e chiarezza degli obiettivi generali, specifici e operativi, definizione e quantificazione dei risultati attesi, ecc.)

b. Caratteristiche dell'organizzazione del progetto (max. 50 punti):

- qualità della struttura organizzativa del progetto anche in termini di completezza e integrazione delle competenze e delle esperienze delle risorse coinvolte: max. 5 Punti;
- qualificazione scientifica ed esperienze del personale coinvolto nel progetto anche attraverso indicatori oggettivamente valutabili delle performance scientifiche dei soggetti coinvolti: max. 20 Punti;
- qualificazione scientifica ed esperienze del soggetto proponente anche attraverso indicatori oggettivamente valutabili delle performance scientifiche direttamente connessi al progetto presentato: max. 20 Punti;
- rispetto della parità di genere nella formazione del gruppo di lavoro e dell'organizzazione del lavoro che garantisca il mantenimento degli equilibri di genere nella sua fase di realizzazione: max. 5 punti.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

Articolo 14

(Negoziazione ed approvazione delle proposte)

1. I risultati della valutazione saranno comunicati a ciascun Soggetto Proponente entro 30 giorni dalla chiusura delle procedure di valutazione scientifica.

2. Per ogni proposta approvata la RAS potrà richiedere al Soggetto Proponente, sulla base dei risultati della valutazione, l'adeguamento della proposta alle osservazioni ed alle raccomandazioni del referee, ivi comprese le poste economiche.

Questa attività di adeguamento dovrà essere conclusa entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del Centro Regionale di Programmazione e sarà comunque propedeutica alla stipula della convenzione di cui all'Articolo 15.

Articolo 15

(Attuazione dei Progetti)

1. Unitamente alla comunicazione degli esiti della valutazione, viene richiesta l'accettazione degli stessi propedeutica alla sottoscrizione di una specifica convenzione che regola le modalità di attuazione delle attività ammesse a cofinanziamento.

2. La convenzione definisce il programma di lavoro, i costi ammissibili, l'importo del finanziamento a carico della RAS, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dei soggetti proponenti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall'Amministrazione regionale. La convenzione inoltre dovrà prevedere l'impegno da parte dei soggetti proponenti alla elaborazione di una reportistica periodica dell'attività svolta, sotto forma di relazione di attività, che potrà essere oggetto di valutazione. Il progetto definitivo approvato è parte integrante della convenzione.

3. La chiusura delle attività di progetto deve essere assicurata entro i 24 mesi dalla data di stipula della convenzione.

4. I diritti sulla proprietà intellettuale scaturenti dalle attività di ricerca finanziate con il presente Bando, saranno regolati dalle norme in materia comunitarie e nazionali e dai vigenti regolamenti di Ateneo o di Istituto.

Articolo 16

(Clausola Risolutiva)

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel bando e dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza dei benefici accordati.

Articolo 17

(Trattamento dati personali)

Tutti i dati richiesti nell'ambito della presente procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'iniziativa medesima nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati).

I dati personali forniti all'Amministrazione Regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità previste nel presente Avviso. Tale trattamento è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dalla Regione Autonoma della Sardegna per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del citato regolamento UE 2016/679. Qualora la Regione Autonoma della Sardegna debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Gli Enti che presentano Domanda di contributo ai sensi del presente Avviso acconsentono, per il solo fatto della presentazione della domanda, alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della trasparenza, degli elenchi dei



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito istituzionale della Regione.

Articolo 18

(Comunicazioni relative al Bando e alla sua attuazione)

Tutte le comunicazioni inerenti il Bando e la sua attuazione, diverse dagli esiti delle valutazioni, avverranno esclusivamente per posta elettronica. Tali comunicazioni verranno inviate agli indirizzi mail indicati nel formulario.

Articolo 19

(Disposizioni Finali)

1. L'amministrazione regionale si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Bando, dandone pubblica comunicazione.
2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore.
3. Il Responsabile del trattamento dati è la Regione Autonoma della Sardegna
4. Il Responsabile unico del procedimento del Bando è Dr. Fabio Tore.

Per informazioni e assistenza

Centro Regionale di Programmazione
Urp del Centro Regionale di Programmazione
Tel. 070 6067028 - Fax 070 6065161